

DeJure

Archivio selezionato: Legislazione regionale

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 28-12-2004 - REGIONE SICILIA - 28/12/2004, n. 17 -
B.U.R. 31/12/2004, n.56

EPIGRAFE

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005 [1].

TITOLO II

Disposizioni per la razionalizzazione, la riduzione della spesa e lo snellimento delle procedure

Art.44

Composizione e nomina dei consigli di amministrazione di ESA ed IRVV .

1. Il consiglio di amministrazione dell'ESA è costituito da sette componenti, compreso il presidente, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili esclusivamente per un ulteriore quinquennio, anche se non consecutivo; di tali componenti, uno è designato dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura e uno dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo maggiormente rappresentative. In caso di sostituzione il componente subentrante decade dalla carica con la naturale scadenza del consiglio.
2. Il consiglio di amministrazione dell'IRVV è costituito da cinque componenti, compreso il presidente, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili esclusivamente per un ulteriore quinquennio, anche se non consecutivo; di tali componenti, uno è designato dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura e uno dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo maggiormente rappresentative. In caso di sostituzione, il componente subentrante decade dalla carica con la naturale scadenza del consiglio.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente nominati con decreto presidenziale, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tra soggetti in possesso di consolidata professionalità ed esperienza in materia agricola, economica, giuridica, industriale e commerciale.
4. All'ESA ed all'IRVV è preposto un direttore generale per ciascun ente nominato dal rispettivo presidente, su proposta del consiglio di amministrazione, previo assenso dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tra i dirigenti dell'Ente o del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, in possesso del diploma di laurea, di un'anzianità nella qualifica almeno decennale, nonché tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

NOTE

[1] Per l'abrogazione alla presente legge vedi l'articolo 23 della L.R. n. 11 del 21-09-2005

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.



GIUFFRÈ EDITORE